

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colperole sino alla condanna definitisa. Le pene non passono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e derono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Prot. n.989/T/24.44 del 12 agosto 2024

Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria:

Dott. Giovanni Russo

ROMA

prot.dap@giustiziacert.it

e per conoscenza:

Al Signor Direzione Generale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria:

Dott. Massimo Parisi

**ROMA** 

prot.dgp.dap@giustiziacert.it relazionisindacali.dgp.dap@giustizia.it

Oggetto: Conferimento funzioni vicarie del Direttore Generale del Personale Vice Direttore Generale del Personale, Dirigente Superiore del Corpo di polizia penitenziaria.

## Signor Capo del Dipartimento,

abbiamo appreso che la S.V. con proprio provvedimento ha conferito l'incarico provvisorio di Vice Direttore Generale del Personale all'unico, al momento, Dirigente Superiore del Corpo di polizia penitenziaria, professionista di polizia peraltro conosciuto ed apprezzato.

A riguardo nulla si eccepisce trattandosi di incarico previsto espressamente dall'art.6, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, così come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 27.12.2019 n.172, ed essendo stato limitato alle funzioni, anche di carattere generale, riferite alla Polizia Penitenziaria.

Tuttavia si ritiene che le funzioni del Vice Direttore Generale del Personale dovrebbero essere quelle di coadiuvare il Direttore generale nell'esercizio delle proprie esclusivamente in rapporto alla sua specifica competenza ed estrazione professionale, quelle cioè relative alla Polizia Penitenziaria.

Da tale incarico, invece, non pare possano farsi discendere le funzioni vicarie del Direttore Generale del Personale mancando una previsione normativa espressa in tal senso ed esistendo, invece, norme vigenti che depongono in senso differente. Difatti le funzioni vicarie comportano il subentro in tutte le funzioni del Direttore Generale assente o impedito e, quindi, si tratta di funzioni che vanno ben oltre quelle relative al personale della Polizia penitenziaria.



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è co ristere in trattamenti contrari al senso di un messa la pena di morte.>>

> Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

## Si.Di.Pe. Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Seri dubbi di legittimità, quindi, sorgono a riguardo dell'espressa attribuzione al predetto Vice Direttore delle funzioni vicarie del Direttore generale del personale in caso di sua assenza o impedimento. Difatti tale attribuzione contrasta con le norme del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154" che all'art.3, comma 2, espressamente prevede che "Ogni ruolo prevede la qualifica di dirigente penitenziario; all'apice i ruoli convergono nella qualifica unitaria di dirigente generale" e all'art.9, comma 4, stabilisce che "Negli uffici individuati ai sensi del comma 1, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di impedimento o assenza, è assicurata da altro funzionario dello stesso ruolo".

Ne consegue che all'incarico di Vice Direttore Generale del personale non possono essere aggiunte le funzioni vicarie del Direttore generale del personale la cui sostituzione può essere attribuita solo al personale del medesimo ruolo, e cioè ad un altro dirigente penitenziario.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede alla S V. di voler rivalutare il provvedimento adottato. Si resta in attesa di riscontro e si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

> Il Segretario Nazionale Rosario Tortorella

PRESIDENTE Dott. Francesco D'Anselmo

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO Dott. Nicola PETRUZZELLI